

Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione a emanare un decreto che recasse una disciplina (e una tempistica) unica per la procedura di mobilità di tali categorie di personale: il risultato ne è stato il Decreto ministeriale del 14 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. del 30 settembre 2015.

In forza dell'art. 5 comma 1 di tale decreto, il personale di Croce Rossa Italiana, pur permanendo in parte composto da militari (quali sono tutti i ricorrenti), è stato forzosamente inserito dall'ente stesso nel Portale "Mobilità.gov" (con un acronimo, definito PMG) alla data del 31 ottobre 2015, ove attualmente lo stesso risulta iscritto, con tanto di specificazione, come poc'anzi accennato, del grado militare rivestito e senza la definizione di un criterio di equipollenza rispetto alle aree funzionali del pubblico impiego; ciò con l'obiettivo, definito dallo stesso decreto ministeriale, di destinare il personale di Croce Rossa Italiana presso le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 425, nei limiti dei posti rimasti vacanti a seguito dell'assegnazione di tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali per ciascuna provincia (art. 9 comma 4 D.M. 14 settembre 2015). Peraltro, il decreto ministeriale impugnato, replicando quanto già disposto all'art. 6 comma 6 D.lgs. 178/12, prevede, all'art. 10 comma 3, che al solo personale dipendente C.R.I. trasferito a seguito delle procedura di mobilità disciplinate dal decreto stesso, si applica la norma di cui all'art. 30 comma 2 *quinquies* T.U. Pubblico Impiego, che impone che al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai CCNL vigenti per il comparto dell'amministrazione di destinazione; ciò diversamente da quanto prevede lo stesso art. 10 comma 2 del D.M. per tutti gli altri dipendenti pubblici trasferiti per mobilità, per i quali è garantita la "posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa non correlate allo specifico profilo di impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata".

Il decreto ministeriale 14 settembre 2015 e tutti gli atti ad esso collegati si presentano dunque palesemente illegittimi per i seguenti esposti motivi di

Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. l. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

DIRITTO

I - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 E DELL'ART. 6 D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI ESTERNI. IRRAGIONEVOLEZZA. PERPLESSITA'.

In primo luogo, non può mancare di notare come il decreto 14 settembre 2015, licenziato dal Ministro Madia, nella parte in cui dispone anche della mobilità del personale militare della Croce Rossa Italiana e, quindi, dei ricorrenti, si ponga in aperto contrasto con la procedura di privatizzazione e di mobilità prevista dal D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178.

Infatti, il decreto legislativo in parola, con il quale il Governo, in attuazione della delega approvata dalle Camere, ha disciplinato la *“Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)”*, prevede, nella pur poco chiara formulazione sintattica e sistematica che caratterizza il testo normativo, un percorso sicuramente diverso rispetto a quello che è stato posto in essere con l’emanazione del decreto ministeriale impugnato. Infatti, il D.lgs. 28 settembre 2012, all’esito delle modifiche apportate al testo fino alla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 –di conversione in legge del Decreto Milleproroghe di fine anno 2014– tracciava un percorso attraverso cui sarebbe stata compiuta la *“smilitarizzazione”* del Corpo militare di Croce Rossa Italiana, articolato nelle fasi che di seguito si sintetizzano:

1. Emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono definiti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione (art. 6 comma 1);
2. Dalla data di attuazione del menzionato D.P.C.M. il personale del Corpo militare sarebbe stato collocato in congedo e, con soluzione di continuità, transitato in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente, nonché iscritto, qualora ne avesse fatto richiesta, nel nuovo Corpo militare volontario formato da personale in congedo, istituito ai sensi del comma 3 art. 5 D.lgs. 178/12. In tale fase, al personale già militare, transitato nei ruoli civili della C.R.I. sarebbe stata corrisposta la differenza tra il

Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. l. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

Vittorio Radice
Giovanni Cuneo
Fareno Giuseppe
Giuseppe Faron
~~[Signature]~~
[Signature]
Bosco Bruno
Barletto Giuseppe
Schiavone
Tito Tironi
Fodale Giovanni
Tot. sono
Milla

trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi (art. 5 comma 5);

3. Alla data del 1° gennaio 2016 cessa di esistere la Croce Rossa Italiana, che viene posta in liquidazione, e nasce l'Associazione della Croce Rossa Italiana (art. 1 comma 1);
4. Entro 90 giorni dalla entrata in funzione della Associazione, quest'ultima avrebbe definito la pianta organica provvisoria, composta da personale in servizio fino al 31 dicembre 2017, idoneo a garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali (art. 6 comma 2);
5. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI avrebbe avuto la facoltà di esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione, diversamente permanendo in servizio presso l'Ente (art. 6 comma 2);
6. Solo alla data del 1° gennaio 2018, quella quota di personale a tempo indeterminato, non transitata nel nuovo organico dell'Associazione, non collocata in congedo per raggiunti limiti di età e non impiegata nelle convenzioni stipulate dall'Ente, sarebbe stata interessata dalla procedura di mobilità previste dal Testo Unico del Pubblico Impiego (art. 6 comma 3).

Come si vede, dunque, sebbene nell'assoluto disagio del personale dipendente e nella più totale "straordinarietà" della riforma radicale cui sarebbe stata assoggettata la Croce Rossa Italiana, solo una parte dell'attuale personale militare della Croce Rossa Italiana sarebbe stata interessata, comunque non prima del 1° gennaio 2018, dalle procedure di mobilità previste dal Testo Unico sul Pubblico Impiego: ed esattamente quella parte di personale che a tale data non avrebbe ancora maturato i limiti di età per il collocamento in congedo (si consideri che gran parte dei ricorrenti hanno anche più di trent'anni di servizio), non avrebbe trovato collocazione nell'organico dell'Associazione e non avrebbe trovato impiego nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'Ente.

PROCURA

Noi sottoscritti conferiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e conseguenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di transigere, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Eleggiamo domicilio unitamente a Voi presso l'adita Segreteria sezionale del Tar Lazio - Roma. Avendo ricevuto la prescritta informativa di cui al D.Lgs. 196/03, Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività comprese al presente incarico.

Stefano Frattini
Fale i
Stefano

Camera dei Deputati

L'anticipazione della fase della mobilità alla data del 14 settembre 2015, per effetto dell'impugnato decreto ministeriale, e in ragione delle quale, alla data di proposizione del presente ricorso, tutto il personale dipendente della Croce Rossa Italiana, civile e militare, si vede iscritto sul portale governativo Mobilità.gov, ha determinato la violazione palese della procedura delineata dal D.lgs. 178/12, con esiti assolutamente incoerenti e illogici: si badi, infatti, che la procedura di mobilità, già in atto, ha preceduto la definizione della pianta organica dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (che, come detto, succederà all'Ente alla data del 1° gennaio 2016), con l'effetto che è interessato dalla mobilità non solo il personale in eccedenza rispetto alle previsioni di organico, bensì tutto il personale, civile e militare, attualmente dipendente dell'Ente. Non solo: si badi che, non essendo ancora, alla data di proposizione del presente ricorso, emanato il D.P.C.M. previsto dall'art. 6 comma 1 D.lgs. 178/12 e non essendo, dunque, il personale militare collocato in congedo, ad oggi sono stati interessati dalle procedure di mobilità anche dei militari (malgrado tali procedure riguardino, evidentemente, solo impiegati pubblici in regime di diritto privato), per i quali non possono essere applicate *sic et simpliciter* le norme del T.U.P.I., in quanto tale categoria di personale è evidentemente soggetto alle diverse norme del Codice di Ordinamento Militare, alternative ed incompatibili rispetto a quelle valevoli per i dipendenti pubblici in regime di diritto privato; peraltro, per tale parte di personale non è stata ancora determinata la tabella di equivalenza dei gradi con i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione.

Il decreto ministeriale del 14 settembre 2015 si palesa, pertanto, assolutamente in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, anticipando di ben due anni una procedura di mobilità che dovrà interessare, invece, solo una minore quota del personale attualmente militare della Croce Rossa Italiana.

II - STESSE CENSURE DI CUI AL PRIMO PUNTO. CONTRASTO CON GLI ARTT. 70, 72, 73, 74 E 76 COSTITUZIONE DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2015 N. 11 NELLA PARTE IN CUI, MODIFICANDO L'ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192, VI AGGIUNGE IL COMMA 2-BIS.

PROCURA

Noi sottoscritti confermiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e conseguenze, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali e incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di transigere, conciliare, rinviare al giudizio, nominare sostituti e domandare. Eleggiamo domicilio unitamente a Voi in Roma presso la adita Segreteria sezionale del Tar Lazio Roma. Avendo ricevute la prescritta informativa di cui al D.lgs. 196/03, Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico.

Dear Ben
 I'm sorry I can't
 come to see you
 but I'm sure you
 will understand
 I'll be home
 soon
 Love
 Dad

Sembra a chi scrive, invero, che nessuna norma di legge abbia abrogato né modificato l'art. 5 comma 5, nonché l'art. 6 commi 1, 2, e 3 del D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, che descrivono la procedura di transito del personale militare CRI nel ruolo civile dell'Ente e la mobilità del personale risultato in eccedenza alla data del 1° gennaio 2018. Neanche sembra che possa ritenersi in tal senso aver disposto la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, la quale, in sede di conversione del Decreto-Legge "Milleproroghe" 31 dicembre 2014, n. 192, ha introdotto all'art. 7 del menzionato Decreto, il comma 2-bis, il quale ha esteso al personale di cui all'art. 6 D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, la disciplina di cui ai commi 425, 426, 427, 428, 429 dell'art. 1 delle Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Infatti, le menzionate disposizioni, che originariamente disciplinavano esclusivamente la mobilità dei dipendenti delle sopresse Province e dei corpi di polizia provinciale, prevedono, in sintesi:

- Il comma 425 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia una ricognizione dei posti presso cui destinare i dipendenti interessati dalle procedura di mobilità, dando priorità, nella ricollocazione del personale, alla copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari; nelle more del completamento della procedura di mobilità, gli enti di destinazione non possono procedere a nuove assunzioni, pena la nullità delle stesse.
- Il comma 426 posticipa alla data del 31 dicembre 2018 le misure volte al superamento del precariato, quali la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, comprese le procedura di mobilità del personale dipendente degli enti di area vasta soppressi.
- Il comma 427 prevede che il personale delle province interessato dalle procedure di mobilità resta, fino alla conclusione della procedura, presso le città metropolitane, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali.
- Il comma 428 prevede che alla data del 31 dicembre 2016 siano previste modalità per il reclutamento con contratti di lavoro anche a tempo parziale, del personale non ricollocato al termine delle procedure di mobilità presso altri enti, nonché il collocamento in disponibilità della parte del personale comunque in soprannumero e non ricollocato in servizio.

PROCURA

Noi sottoscritti confermiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e conseguenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di trascurare, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Eleggiamo domicilio unitamente a Voi in Roma presso la adita Segreteria sezionale del Tar Lazio Roma. Avendo ricevuto la prescrizione informativa di cui al D.Lgs. 196/03. Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico.

[Firma]
[Firma]
[Firma]

- Il comma 429 prevede la proroga delle funzioni in capo alle Province e alle Città Metropolitane dell'organizzazione e dei compiti dei Centri per l'Impiego, fino a nuova regolamentazione degli stessi.

Ad ogni buon conto, qualora si intenda riferire alla introduzione normativa menzionata, operata con la Legge n. 11/2015, la disciplina della procedura di mobilità degli appartenenti al Corpo militare CRI unitamente al personale proveniente dagli enti di area vasta, per il tramite dell'emanazione di un unico decreto ministeriale (quale quello, appunto, del 14 settembre 2015), è da evidenziare come la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, nella parte in cui ha introdotto al comma 7 del D.L. 192/14 il comma 2-bis, si ponga in evidente contrasto con artt. 70-74 della Costituzione (che disciplinano l'ordinario iter legislativo): in quella sede, infatti, il Parlamento non si è limitato a convertire o meno il decreto-legge, ma ha aggiunto norme che non solo non erano state stabilite dal Governo in sede di decretazione di urgenza, ma che tradiscono anche l'oggetto e le finalità di quel decreto legge. Nel caso che ci occupa, il contrasto appena evidenziato appare rilevante ai fini del decidere. Infatti, il decreto impugnato richiama espressamente nel preambolo il Decreto "Milleproroghe" n. 192/2014, convertito nella Legge n. 11/2015 e, in particolare, l'art. 1, comma 5 e l'art. 7 comma 2-bis: la disciplina congiunta della mobilità dei militari CRI con quella dei dipendenti delle province, invero, come più sopra espresso, pregiudica fortemente i ricorrenti, i quali vedono anticipare notevolmente nei loro confronti la perdita dello status militare e dell'attuale posto di lavoro, con evidenti ripercussioni derivanti dal deteriore trattamento economico che vedrebbero loro attribuito all'atto dell'ingresso presso gli enti di destinazione, nell'ambito di un quadro normativo assolutamente incerto, almeno con riferimento agli appartenenti al Corpo militare CRI.

Come noto, invero, il tradizionale decreto adottato dal Governo a fine anno procrastina i termini di entrata in vigore o di cessazione dell'efficacia di una serie di norme cui l'apparato legislativo o esecutivo-amministrativo non sono riusciti a dare attuazione nei tempi programmati, evitando così di determinare vuoti normativi o conflitti tra disposizioni. Il Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192 rispondeva perfettamente a tale finalità, considerando "la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa": tra le varie disposizioni che compongono il decreto, l'art. 7 al comma 2, procrastinava di anni 1 tutte le scadenze stabilite dal D.lgs. 178/12 ed inerenti il percorso di

PROCURA

Noi sottoscritti conferiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e conseguenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di transigere, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Eleggiamo domicilio unitamente a Voi presso l'Adita Segreteria sezionale del Tar Lazio - Roma. Avendo ricevuto la prescritta informativa di cui al D.Lgs.196/03, Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico.

In fede

[illegible]

urgenza e straordinarietà che giustifica la deroga all'iter legislativo definito dagli artt. 70-74 Costituzione.

Si badi che fenomeni di aggiunte improprie da parte del Parlamento, proprio in sede di conversione di decreti cd. Milleproroghe, di norme non attinenti con l'oggetto e la funzione del decreto in questione, non sono nuovi e la Corte costituzionale, anche in tempi recenti, ha avuto modo di chiarire la incompatibilità di tali norme aggiunte proprio con l'art. 77 secondo comma Costituzione, in considerazione della *ratio* ispiratrice dei decreti-legge in argomento. Infatti, in tali casi, anche di recente la Corte ha avuto modo di osservare, in modo limpido, che *"I cosiddetti decreti "milleproroghe", che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost.. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei"* (Corte Cost., 16 febbraio 2012, n. 22, Pres. Quaranta, Rel. Silvestri). Ed è infatti proprio quella definita *natura temporale* dei cd. decreti Milleproroghe a costituire il *trait d'union* dell'intervento governativo di fine anno che, pur agendo su discipline attinenti a settori diversi ed eterogenei dell'ordinamento, tuttavia trova la propria *ratio unitaria* nell'intento di evitare lacune normative, contrasti tra norme e, come dagli intenti dichiarati anche dal D.L. n. 192/2014, *"garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa"*. È manifesto, invero, come l'aggiunta al testo di legge, in sede di conversione del decreto, di una norma che incide sulle modalità di selezione interna di un ente, modificando i termini di quella stessa legge-provvedimento (quale è possibile definire, in molte sue parti, il D.Lgs. 178/12) che aveva definito i caratteri della selezione, è

palesamente estraneo rispetto alla finalità del decreto-milleproroghe e rivela un distorto uso, da parte del Parlamento, del potere attribuitogli nell'ambito di quell'iter straordinario definito dall'art. 77 comma 2 Costituzione.

E così, su analoga ratio la Corte costituzionale affermava, di recente, la incostituzionalità della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 26, comma 7 ter d.l. n. 248/2007 (decreto Milleproroghe 2007), come convertito dall'art. 1, comma 1, l. n. 31/2008, con la quale è stata estesa alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale ed, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico, assunta la incompatibilità della stessa con l'art. 77 comma 2 Costituzione. Ed invero, opinava la Corte, "l'opportunità di interpretare autenticamente una norma – pur se in conseguenza di un contrasto interpretativo emerso poco tempo prima dell'introduzione della norma interpretativa – potrebbe essere soddisfatta o con il normale esercizio del potere di iniziativa legislativa oppure con un distinto decreto-legge, se, a giudizio del Governo, la risoluzione del contrasto giurisprudenziale presenti autonomi profili di necessità e di urgenza. Invece, l'inserimento, in sede di conversione, di una norma interpretativa del tutto estranea rispetto alla ratio e alla finalità unitaria di un d.l. "milleproroghe", determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei" (Corte Cost., 15 luglio 2015, n. 154, Pres. Criscuolo, Rel. Zanon).

Stessa sorte la Corte costituzionale riservava (forse in un caso che può considerarsi ancor meglio sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio) all'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (decreto Milleproroghe 2010), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26 febbraio 2011 n. 10, nella parte in cui introduceva il comma 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 Legge 24 febbraio 1992 n. 225 che, per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione, non facevano parte del testo originario del d.l. sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, regolando i rapporti finanziari tra Stato e regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo: nel caso in questione, invero, finanche potendosi apprezzare il carattere urgente della previsione (riferendosi la modifica normativa, come detto, a meglio far fronte alla gestione di eventi calamitosi, anche in corso), la Corte tacciava comunque di incostituzionalità l'inserimento delle norme denunciate, stante il loro carattere di eterogeneità rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto, che

spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui al comma 2 dell'art. 77 cost.; legame logico-giuridico che impone il collegamento dell'intero d.l. a quello specifico caso straordinario di necessità e urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. *"In definitiva"*, opinava la Corte *"l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione; ne discende che se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, comma 2, cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge"* (Corte Cost., 16 febbraio 2012, n. 22, Pres. Quaranta, Rel. Silvestri).

Deve, dunque, mettersi in luce proprio l'eterogeneità dell'oggetto e della finalità della norma introdotta con il comma 2-bis all'art. 7 del D.L. 192/2014, il quale, modificando la disciplina della procedura di smilitarizzazione del personale del Corpo Militare CRI e il collocamento in mobilità della quota di personale non assorbibile da parte dell'Associazione, ha modificato tale disciplina, accomunandola a quella prevista dalla legge per i dipendenti in soprannumero delle Province e dei corpi di polizia provinciale, sottolinea il contrasto di tale norma aggiunta rispetto al legame logico-giuridico sotteso alla formulazione del Decreto Milleproroghe ed evidenzia il distorto uso da parte del Parlamento del potere definito dall'art. 77 comma 2 Costituzione e che è riferito alla conversione in legge dei decreti del Governo.

III - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E PARI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA. PERPLESSITA'. SVIAMENTO DI POTERE.

Deve, inoltre, notarsi che la procedura di mobilità disciplinata dal Decreto impugnato, coinvolgente il personale non solo della CRI, ma anche e soprattutto quello in soprannumero degli enti di area vasta, i dipendenti dei corpi di polizia provinciale, i dipendenti di alcune Regioni italiane, nonché di

altre amministrazioni eccedenti la pianta organica, manifestamente pregiudica i soggetti provenienti dal Corpo militare di Croce Rossa Italiana, rispetto a tutte le altre categorie di dipendenti pubblici coinvolti nella procedura; ciò, senza che sia comprensibile il motivo del peggior trattamento riservato a tale categoria di personale. Le ragioni della denunciata illogicità sono molteplici e verranno di seguito segnalate per punti, a beneficio di chiarezza e sinteticità.

- a) Innanzitutto, il mancato rispetto delle fasi disciplinate dal D.lgs. 178/12, nel senso illustrato al precedente motivo di censura, e, in particolare, la mancata previa definizione dei criteri di inquadramento del personale militare rispetto ai ruoli dell'impiego civile, nonché il transito dei ruoli civili del personale militare stesso, determina un unico immediato tragico effetto: i posti che le amministrazioni di destinazione metteranno a disposizione saranno, evidentemente, assorbiti totalmente dagli impiegati civili provenienti dai corpi di polizia provinciale, dalle Province e dagli altri enti di area vasta, nonché dal personale civile dipendente di Croce Rossa Italiana. I ricorrenti e tutto il personale militare C.R.I. rimarrà, invece, iscritto, con il proprio grado, nella lista stilata sul portale "Mobilità.gov", non potendo essere assorbito da alcuno, in mancanza di un previo collocamento in congedo ed in assenza di una norma che disciplini i livelli di inquadramento di tale personale rispetto a quelli del personale delle amministrazioni di destinazione: ed infatti, a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto impugnato *"entro 30 giorni successivi al 31 ottobre 2015, le Regioni e gli enti locali [...] inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento [...]"* (posti che poi vengono resi pubblici dal Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 30 dicembre 2015, a norma dell'art. 5 comma 4), nonché, all'art. 6 comma 2 è previsto che *"i dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili, in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento"*, palesando, dunque, l'assoluta necessità che il personale soggetto a mobilità sia preliminarmente inquadrato secondo le categorie proprie del personale civile. D'altra parte, l'art. 5 comma 3 del decreto impugnato prevede che le amministrazioni individuano i posti disponibili, con ciò modulando l'offerta di lavoro, tenendo conto proprio di quei livelli di inquadramento a tutt'oggi non definiti con

riferimento al personale del Corpo militare di Croce Rossa Italiana (*"le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI"*). La conservazione, allo stato attuale, dello *status* militare determina, dunque, il primo pregiudizio per il personale militare ricorrente consistente nel non poter partecipare alla procedura al pari degli altri iscritti nelle liste di mobilità.

- b) Anche a voler prescindere in astratto dalla preliminare ed assorbente censura relativa alla palese violazione di legge in cui sono incorse le resistenti amministrazioni nel disciplinare l'*iter* di una mobilità che esclude *in nuce* i ricorrenti (ed il Corpo militare nella sua interezza) dalla possibilità di partecipare e di essere selezionati nell'incontro tra domanda ed offerta di mobilità, la procedura delineata dal decreto impugnato pregiudica comunque i dipendenti appartenenti al Corpo Militare di Croce Rossa Italiana, anche nella successiva fase dell'assegnazione dei posti disponibili. Infatti, l'art. 7 D.M. prevede, tra i criteri generali di mobilità, un ordine di priorità, che comporta l'assegnazione preferenziale, presso i rispettivi enti di riferimento, delle categorie di personale indicate alle lettere "a" (personale in comando o fuori ruolo nelle amministrazioni presso cui già prestano servizio), "b" (personale di polizia provinciale presso gli Enti Locali, con funzioni di Polizia Municipale), "c" (personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli albi provinciali di autotrasportatori di cose per conto terzi presso gli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), "d" (personale che alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta presso le Regioni e gli Enti Locali) dei posti disponibili, posponendo solo alla lettera e) *"l'assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità presso il Ministero della Giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area funzionale e la categoria di inquadramento..."*.

Il personale di Croce Rossa Italiana partecipa, dunque, alla procedura di mobilità in concorso con tutti i dipendenti in soprannumero, esclusivamente presso le amministrazioni di cui al comma 425, con

priorità presso il Ministero della Giustizia e con l'ulteriore limitazione di concorrere nell'ambito dei posti disponibili indicati da detto Ministero, nei limiti della riserva di 2000 posti destinati al personale proveniente dagli enti di area vasta, come tra l'altro già indicato all'art. 5 co. 2.

- c) Altresì, la discriminazione del personale proveniente dal Corpo militare di Croce Rossa, si coglie agevolmente finanche con riferimento alla fase successiva al transito nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Come meglio esposto di seguito al punto IV e al punto V del presente ricorso, infatti, i dipendenti CRI, a differenza di tutte le altre categorie di personale coinvolte nella procedura di mobilità in questione, perdono la posizione giuridica ed economica, compreso il trattamento retributivo inerenti le voci fisse ed accessorie, per vedersi applicato il deteriore trattamento riferito, negli enti di destinazione, alle posizioni in cui sono inquadrati: infatti, l'art. 10 D.M. impugnato espressamente prevede al comma 3 che *"ai [soli] dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 comma 2-quinquies D.lgs 30 marzo 2001, n. 165"*.

Tutti i motivi indicati evidenziano una ingiustificata disparità di trattamento del personale militare CRI rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici che partecipano alla procedura di mobilità *de quo loquitur*: ciò palesa la assoluta necessità di annullare il decreto ministeriale impugnato, attesa la evidenza della violazione di ogni più elementare principio di pari trattamento.

IV - FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 COMMA 2-QUINQUIES D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IRRIDUCIBILITA' DELLA RETRIBUZIONE. CONTRASTO DELL'ART. 6 COMMA 6 D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178 CON GLI ARTT. 3 E 36 COSTITUZIONE.

Continuando sul filo della censura esposta al precedente punto, emerge con chiarezza la assoluta disparità di trattamento tra il personale militare di Croce Rossa Italiana e gli altri dipendenti pubblici interessati dalle procedure di mobilità disciplinate dal D.M. 14 settembre 2015, che traspare evidente dal confronto dei commi 2 e 3 dell'art. 10 D.M. citato: è irragionevole, infatti, che nell'ambito del personale pubblico interessato dalla stessa procedura di mobilità obbligatoria, solo i dipendenti CRI debbano vedersi applicata la norma di cui all'art. 30 comma 2-quinquies T.U. Pubblico Impiego, mentre tutti gli altri dipendenti interessati dalla stessa procedura di mobilità, qualunque sia l'ente di provenienza, vedono garantite la posizione giuridica ed economica, con

riferimento alle voci di trattamento fondamentale ed accessorio già godute presso l'amministrazione di appartenenza.

Per dare una migliore idea della enorme disparità di trattamento che determina tale norma, deve evidenziarsi che la procedura di mobilità riguardata dal D.M. 14 settembre 2015 interessa, oltre ai dipendenti CRI, anche tutti i dipendenti in soprannumero degli enti di cd. area vasta (denominazione introdotta dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*") e gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale, derivante in larga parte dall'abolizione delle Province: dunque, la procedura in questione assoggetta alla medesima disciplina di mobilità il personale dipendente di enti di cui recenti interventi normativi hanno disposto la soppressione o la radicale trasformazione, incredibilmente però riferendo una disciplina circa la conservazione del trattamento economico completamente opposta. Infatti, come detto, al personale proveniente da Croce Rossa Italiana è destinata l'attribuzione del trattamento economico e giuridico, compreso quello accessorio, in godimento presso l'ente di destinazione, con conseguente gravissima perdita di una buona parte del trattamento economico attualmente goduto, in considerazione della progressione economica e di carriera realizzata nel corso degli anni di servizio presso l'ente, nonché del trattamento accessorio che spetta al personale militare ricorrente, in considerazione del proprio *status* giuridico rivestito. Si valuti, non di meno, che la pressoché totalità del personale militare ricorrente gode di un trattamento economico anche migliore rispetto a quello corrispondente al grado rivestito: ciò in ragione degli avanzamenti economici disposti per anzianità dall'ente di appartenenza, al quale non sempre sono corrisposti avanzamenti di grado; nonché in ragione dell'applicazione di una parte dei provvedimenti relativi al migliore trattamento economico riferiti alle Forze Armate ed estesi al personale in servizio presso la CRI, nei limiti previsti dalla legge. L'attribuzione al personale militare di Croce Rossa Italiana e, quindi, principalmente, ai ricorrenti, del trattamento economico e giuridico goduto presso l'amministrazione di destinazione (posto che, comunque, alla data attuale, è stata definita solamente una bozza della tabella di equiparazione di cui all'art. 6 comma 1 D.lgs. 178/12), determinerà, ad ogni modo, la perdita di una importante parte della retribuzione (stimata, sulla scorta delle previsioni ad oggi calcolate, tra il 20,5% ed il 46,30%, del trattamento fondamentale -e senza considerare le voci del trattamento accessorio- a seconda del grado rivestito dal

militare CRI) che pone in evidente e concreto rischio la possibilità per i ricorrenti di mantenere un livello di vita, non solo pari a quello attuale, ma finanche semplicemente sufficiente a soddisfare i bisogni, finanche alimentari, propri e dei rispettivi nuclei familiari, in considerazione degli impegni economici a carattere continuativo assunti nel corso degli anni (mutui per l'acquisto della casa familiare, canoni di locazione, finanziamenti personali, etc.).

Il dato, peraltro, che il riferimento della norma di cui all'art. 30 comma 2-*quinquies* D.lgs. 165/2001 sia riferito al personale di Croce Rossa Italiana in mero ossequio a quanto previsto dall'art. 6 comma 6, primo periodo, del D.lgs. 178/12 (il quale prevede che: *"Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da altre amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*), non elide la manifesta ingiustizia della norma, ma sposta la censura dal piano della illegittimità dell'atto amministrativo a quello della incompatibilità della disposizione di rango primario con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 3 e 36 della Carta Costituzionale.

Ed infatti la previsione normativa contenuta al primo periodo dell'art. 6 comma 6 del D.lgs. 178/12 riferisce al personale CRI soggetto a mobilità, una disposizione normativa che il legislatore ha inteso riferire unicamente all'istituto della mobilità volontaria. È infatti da evidenziare come l'art. 30 D.lgs. 165/2001, novellato numerose volte tra il 2005 ed il 2014, contenga la disciplina riferibile a varie forme di mobilità, quale quella volontaria, quella d'ufficio, quella obbligatoria e quella funzionale, come ben descritto dall'art. 1 comma 2 D.P.C.M. 20 dicembre 2014: tale fonte chiarisce come quella che riguarda i ricorrenti sia definibile come *mobilità d'ufficio funzionale*, atteso che la stessa è disposta tra diverse pubbliche amministrazioni, giusta accordo tra le stesse e prescindendo dal consenso del dipendente pubblico, disposta con criteri stabiliti dal Ministero per la semplificazione e per la pubblica amministrazione, per garantire la funzionalità delle amministrazioni con carenza di organico; altresì, esclude che la procedura di mobilità in questione possa essere ricondotta all'istituto della *mobilità volontaria*, definita dalla stessa fonte regolamentare quale procedura avviata dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire posti vacanti in organico, mediante passaggio diretto di dipendenti, in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano richiesta, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Ebbene, il legislatore della Legge 28 novembre 2005, n. 246 (che con l'art. 16, comma 1, lett. c, introduceva il citato comma 2-*quinquies* all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) intendeva incidere evidentemente sul trattamento economico in materia di mobilità volontaria, allorquando decideva di non riconoscere l'eventuale maggiore retribuzione fissa e continuativa in godimento rispetto a quella spettante nella nuova amministrazione all'atto del trasferimento. Ed infatti, all'epoca in cui entrava in vigore la norma in questione (anno 2005), l'art. 30 T.U. Pubblico Impiego disciplinava unicamente la *mobilità volontaria*: la disciplina all'interno del medesimo articolo anche della *mobilità d'ufficio* sarebbe avvenuta solo con la Legge 24 giugno 2014, n. 90, la quale riformava integralmente il comma 2 dell'art. 30 citato, introducendovi la disciplina della *mobilità d'ufficio*. Peraltro, che tale sia l'interpretazione corretta della norma in questione, è confermato anche dalla lettura del recentissimo art. 3 D.P.C.M. 26 giugno 2015, pubblicato su G.U.R.I. 17 settembre 2015, n. 216, il quale chiaramente prevede che: "1. *Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.* 2. *Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali; b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza*".

È dunque evidentemente contrario al principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Costituzione, che impone di trattare situazioni giuridiche diverse in modo diverso, nonché all'art. 36 Costituzione, che garantisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, la disposizione di cui all'art. 6 comma 6, primo periodo, D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, in quanto parifica, quanto agli effetti retributivi derivanti dalla mobilità, due istituti profondamente diversi, quali quello della mobilità volontaria e quello della mobilità funzionale d'ufficio: è